



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 21 gennaio 2020 ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3436/2015 R.G. vertente

fra

LAPOLLA Pietro, nato a Savoia di Lucania il 12.03.1949, rappresentato e difeso
dall'avv. Giovanni Salvia ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in
Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860 n. 2, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Filomena Camardese, giusta procura generale *ad lites*, a mezzo del
notaio P. Castellini in Roma, come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato il 19.11.2015 e ritualmente notificato, la parte indicata
in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver lavorato dal 6.10.1970



al 31.12.1992 alle dipendenze della società Italtractor e di essere titolare dall'1.01.2006 della pensione di anzianità liquidata in via provvisoria dall'Inps, con comunicazione del 19.07.2006; che, le mansioni svolte lo avevano sottoposto all'inalazione di fibre di amianto in misura superiore a quella stabilita dal DM 277/1991; che, in ragione di tale esposizione, proponeva ricorso il 12.05.2011, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, nella misura prevista dal D.L. n. 269/2003; che, nel giudizio di primo grado, l'Inps veniva condannato ad operare la suddetta rivalutazione con sentenza n. 1137/2012 del 2.10.2012; che, con sentenza n. 38/2014 la Corte di Appello di Potenza accoglieva il ricorso promosso dall'Inps e respingeva la domanda del sig. Lapolla, sul presupposto formale della mancata presentazione della domanda amministrativa; che, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e nelle more del procedimento di appello, nel gennaio 2013, il ricorrente domandava all'Inps di dare esecuzione alla sentenza stessa ma tale richiesta veniva rigettata dall'Istituto previdenziale con comunicazione del 19.12.2013, con la motivazione formale della pendenza dell'appello e della necessità di attendere l'esito; che, nel mese di febbraio 2014, riceveva due provvedimenti con i quali l'Inps provvedeva a ricalcolare la pensione sulla base si "*variazioni dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione*" erogando a tale titolo gli importi arretrati per complessivi € 19.557,78, maturati dal 2006 al 2014; che, a distanza di cinque mesi, con comunicazione dell'8.07.2014, l'Inps rivendicava la restituzione dell'importo di € 19.815,31, il cui motivo veniva indicato con lettera del 5.09.2014, ossia la ripetizione delle somme erogate nel febbraio a titolo di rivalutazione da esposizione all'amianto riconosciute in primo grado dal Tribunale e non dovute a seguito della sentenza della Corte di Appello del gennaio 2014.

Tanto premesso, ritenendo sussistente la buona fede, Lapolla Pietro adiva il Tribunale e domandava di dichiarare irripetibile e, quindi, non dovuta dal ricorrente la somma a lui richiesta dall'Inps con provvedimento dell'8.07.2014; con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.



Si costituiva l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., ed eccepiva la improponibilità dell'azione giudiziaria per difetto di domanda amministrativa; la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto e la improcedibilità dell'azione per mancata prova dell'esperimento del prescritto *iter* amministrativo. Nel merito domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.

La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Preliminarmente le eccezioni sollevate dall'Istituto vanno disattese in quanto sconfessate dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.

3. Il ricorso non merita accoglimento.

Parte ricorrente, titolare di pensione cat. VO n. 10040528, con il presente giudizio, ha domandato di dichiarare irripetibile la somma richiestagli dall'istituto previdenziale con provvedimento dell'8 luglio 2014, allegando la sussistenza della buona fede.

Giova ricostruire il quadro normativo.

L'art. 52 della legge 88/1989 dispone che: *"1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettifiche dagli enti o fondi*



erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.

Successivamente la legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto, con norma di interpretazione autentica, all’art. 13, comma 1, che “*Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite*”, statuendo, al comma 2, che : “*L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*”.

In relazione alla fattispecie del dolo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito: “*Ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità, da parte dell'ente previdenziale, delle somme indebitamente corrisposte, non è sufficiente (salvo alcuni casi specificamente indicati dalla legge) il semplice silenzio o la reticenza "dell'accipiens", ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sussiste invece l'ipotesi di dolo, idonea ad escludere l'applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme*



non dovute, nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso - la valutazione della sussistenza del quale costituisce un giudizio di fatto che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità - la prescrizione rimane sospesa, a norma dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., finché il dolo non sia stato scoperto” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11498 del 23.12.1996) e, ancora, che : “Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie, l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21019 dell'8.10.2007 e, in senso conforme, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 14347 del 15.06.2010).

Infine, in relazione alla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, cit. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che *“In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto*



corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella specie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)" (Cass., Sez. Un., n. 18046 del 4.08.2010) ed ancora la giurisprudenza di legittimità ha precisato: "In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art 13, comma 2, legge 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei termini previsti dalla legge)" (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1228 del 20.01.2011).

Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento della illegittimità del provvedimento opposto, la circostanza che l'INPS, non avendo comunicato all'atto dell'erogazione degli importi rivendicati con il provvedimento impugnato la ragione dell'erogazione medesima, avrebbe indotto il ricorrente a ritenere che tali importi fossero stati erogati a seguito di un mero conguaglio e non in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello, da qui la buona fede e l'asserita irripetibilità degli importi rivendicati.

Tale argomentazione non appare condivisibile.

Giova ricostruire i fatti.



Con sentenza n. 1137/2012 del 2.10.2012 l'intestato Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Lapolla, condannava l'Inps ad operare la domandata rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto.

Nelle more del giudizio di appello instaurato dall'Istituto e, in particolare, in data 12.12.2012, parte ricorrente, in esecuzione della sentenza di primo grado, presentava domanda di ricostituzione che l'Istituto rigettava con provvedimento del 19 febbraio 2013 adducendo, come motivazione, la pendenza dell'appello.

Il giudizio di secondo grado si concludeva con la sentenza n. 38/2014 del 16 gennaio 2014 con la quale, in accoglimento delle ragioni dell'Inps, la Corte di Appello di Potenza rigettava la domanda di rivalutazione originariamente proposta dal sig. Lapolla.

Nel febbraio 2014 parte ricorrente riceveva due provvedimenti con i quali l'Inps provvedeva a ricalcolare la pensione erogando l'importo di euro 19.557,78 maturati dal 2006 al 2014, e, nel luglio 2014, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, l'Istituto, in forza di quanto statuito dalla sentenza di appello, ne rivendicava la restituzione.

Orbene la consapevolezza del contenzioso pendente tra le parti ed avente ad oggetto proprio la rivalutazione e/o ricostituzione del trattamento pensionistico, avrebbe quantomeno dovuto indurre parte ricorrente, al momento dell'erogazione degli importi, peraltro successivi alla sentenza della Corte d'Appello a lui sfavorevole, ad attivarsi, nell'ottica della correttezza e trasparenza che deve caratterizzare i rapporti tra l'assicurato e l'Ente previdenziale, al fine di verificare le ragioni di tale accredito e non piuttosto a destinarli alle esigenze della vita quotidiana, tanto più che nei provvedimenti di erogazione degli importi veniva espressamente indicato che il contribuente poteva visionare il dettaglio dei pagamenti per ciascuna rata mensile e, contestualmente, veniva sancito l'obbligo di comunicazione dei fatti che potessero incidere sul proprio diritto o sulla misura della pensione, obbligo certamente sussistente anche a fronte dell'originario provvedimento del 19 febbraio 2013.

Per quanto sopra, consegue la infondatezza delle argomentazioni attoree e, viceversa, la legittimità dell'operato dell'INPS il quale, in esecuzione della



sentenza della Corte di Appello, provvedeva alla dovuta ripetizione di importi privi di alcuna ragione giustificativa e presumibilmente erogati per meri disguidi riconducibili al numero rilevante di rapporti nei quali risulta titolare passivo. Per le ragioni esposte, segue il rigetto del ricorso.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lapolla Pietro, con ricorso depositato il 19.11.2015, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.500,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti.

Potenza, 21 gennaio 2020.

Il Giudice del Lavoro
Rosalba De Bonis

